

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 7

**Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 sono aggiunte le parole: *"Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23."*
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è aggiunto il seguente:

*"2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all'articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie."*

**Art. 2**

**Inserimento dell'articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".**

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è inserito il seguente:

*"Art. 3 bis - Campagna informativa.*

1. *La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.*
2. *Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare."*

**Art. 3**

**Abrogazioni.**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: *"comma 2 bis,"* sono soppresse.

**Art. 4**  
**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

**Art. 5**  
**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 febbraio 2017

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto"

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto"

Art. 3 - Abrogazioni

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore